



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 - 10121 - Torino (TO) - ITALIA Tel. 0115155411 - Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 10 febbraio 2022

Circolare n. 04/2022

Oggetto: Nuove norme relative a contenimento epidemia da SARSCOV-19

Gentile cliente,

la presente per informare circa le novità con riferimento alle misure di legge per il contenimento dell'epidemia da SARSCOV-19, in particolare si esplicitano le novità introdotte dal D.L. n. 05 del 04/02/2021 e dalla circolare del Ministero della Salute datata 08/02/2022.

In primo luogo si precisa che attualmente sussistono due diverse tipologie di certificazione verde:

- **Base:** la quale viene rilasciata a seguito di comprovata guarigione dall'infezione, avvenuta vaccinazione (ciclo primario) oppure a seguito di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
- **Rafforzata:** che può essere ottenuta soltanto a seguito di effettuazione del ciclo vaccinale primario e/o avvenuta guarigione;

La validità del certificato verde (c.d. *green pass*) risulta così disciplinata.

- **Validità illimitata senza necessità di ulteriori dosi somministrate:** per i soggetti a cui è stata somministrata la dose di richiamo (oltre al ciclo vaccinale primario), ovvero la c.d. "terza dose", nonché coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale primario e risultano guariti dall'infezione. La data da cui decorre la validità risulta essere quella di somministrazione della dose di rinforzo oppure di esito negativo al test di rilevazione dell'infezione;
- **Validità pari a sei mesi:** relativamente ai soggetti che risultano guariti dalla malattia, ma sprovvisti del ciclo vaccinale primario, nonché per coloro i quali abbiano ricevuto soltanto la vaccinazione primaria.

A quanto sopra dettagliato si aggiungano le novità introdotte dalla Circolare emanata dal Ministero della Salute in data 08/02/2022, la quale è prevista entri in vigore l'11/02 p.v., della quale si pongono in luce i punti salienti.

- **Obbligo d'indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie** in tutti i luoghi al chiuso, fatta eccezione per le abitazioni private. Quindi tale obbligo persiste anche negli ambienti di lavoro.
- **Obbligo di portare con sé i suddetti dispositivi anche all'aperto**, ma l'obbligo di indossarli scatta soltanto in caso di assembramenti/affollamento.

In merito al periodo di quarantena obbligatorio, il D.L. n. 229/2021 disciplina diversamente la casistica del contatto con un soggetto infetto in relazione alla somministrazione del vaccino ed al tempo trascorso. A seguire tabella riepilogativa.

CASISTICA	MISURA ADOTTATA	SOGGETTI INTERESSATI
A	NON APPLICAZIONE DELLA QUARANTENA PREVENTIVA	Soggetto che abbia completato il ciclo primario della vaccinazione da 120 giorni o meno.
		Soggetto a cui sia stata somministrata la dose di rinforzo (terza dose).
		Soggetto guarito da COVID 19 da 120 gg o meno.
B	QUARANTENA PREVENTIVA PARI A 5 GIORNI	Soggetto che abbia completato il ciclo primario della vaccinazione da oltre 120 giorni.
C	QUARANTENA PREVENTIVA PARI 10 GIORNI	Soggetto non vaccinato oppure che non abbia completato il ciclo primario oppure che lo abbia completato da meno di 14 giorni.
D	QUARANTENA PREVENTIVA PARI 7 GIORNI	Soggetto contagiato, ma asintomatico da almeno 3 giorni, a cui è stata somministrata la dose di rinforzo (terza dose) o che abbia completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni

Si precisa che nelle casistiche B, C o D, sussiste l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico l'ultimo giorno del periodo di quarantena, il quale deve risultare negativo per l'effettivo termine del periodo d'isolamento.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO